



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182;
VISTA la Legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127: "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo di comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana" e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008, e s.m.i.;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 604 del 5 novembre 2010, con il quale sono stati approvati i Piani dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio";
VISTO il Decreto Presidenziale 8 Gennaio 2013, n.6: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO l'art.12 della legge regionale 15 maggio 2013, n.9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" che ha previsto il versamento di un canone di produzione commisurato alla quantità di minerale estratto a carico degli esercenti l'attività di cava;
VISTO il comma 4 del citato art.12 della legge regionale 15 maggio 2013 n.9 che prevede che l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità definisce le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni per le attività di estrazione dai giacimenti minerari di cava, nonché l'articolo 32 della medesima legge;
VISTO il D.D. n. 2017 / 2013 del 3 settembre 2013 del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione con cui il Ragioniere Generale ha istituito apposito capitolo di entrata capo 16 Dipartimento Energia capitolo 1815 così denominato "Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di materiale estratto";
VISTA la sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali nella seduta del 3 marzo 2014, trasmesse con nota n. 4468 del 17 marzo 2014;
RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

- ART.1) I canoni di produzione commisurati alla quantità di minerale estratto dovuti dagli esercenti l'attività di cava a valere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, (pubblicata nella GURS n.23 del 17.05.2013), per il biennio 2013-2014,

sono indicati nella tabella seguente:

Materiale estratto	Canone dovuto al m ³ Anno 2013	Attività di estrazione dei giacimenti minerari di cava		Canone dovuto al m ³ Anno 2014	Attività di estrazione dei giacimenti minerari di cava	
		Comune	Regione		Comune	Regione
a) Sabbia e ghiaia per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie	0.25 €	0.15 €	0.10 €	0.50 €	0.30 €	0.20 €
b) Argille, calcare per cemento, per calce ed altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba	0.30 €	0.18 €	0.12 €	0.55 €	0.33 €	0.22 €
c) Pietre ornamentali	0.40 €	0.24 €	0.16 €	0.80 €	0.48 €	0.32 €
Altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti	0.30 €	0.18 €	0.12 €	0.55 €	0.33 €	0.22 €

I canoni di produzione relativi ai seguenti materiali:

- a) Sabbia e ghiaia per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie;
- b) Argille, calcare per cemento, per calce ed altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba;
- c) Pietre ornamentali;
- d) Altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti;

sono da riferire al quantitativo totale di metri cubi di materiale estratto nell'anno solare di riferimento, valutando il volume estratto in banco, conteggiato vuoto per pieno, indipendentemente dagli eventuali scarti, sistemi e tipi di lavorazione, con l'esclusione del solo terreno vegetale.

La quantità di terreno vegetale dovrà essere definita in fase progettuale;

ART.2) Per quantità di materiale estratto deve intendersi quella che risulterà da un computo metrico o da stime equivalenti predisposti annualmente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e le successive modifiche e

integrazioni, che il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al Servizio-Distretto Minerario del Dipartimento dell'Energia competente per territorio, a cui è affidato il controllo del pagamento dei canoni, ed ai comuni interessati;

ART.3) Al fine della determinazione della quantità di materiale estratto, sulla quale deve essere calcolato l'importo dovuto, l'esercente deve produrre autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ART.4) Il Servizio-Distretto Minerario ed i comuni interessati potranno effettuare le verifiche ritenute necessarie finalizzate al riscontro della quantità di materiale estratto nonché alla verifica dell'autocertificazione prodotta. Gli esercenti cave dovranno, pertanto, mettere a disposizione la documentazione a supporto dei calcoli effettuati e delle dichiarazioni rese, comprovante le volumetrie estratte e le eventuali detrazioni;

ART.5) I versamenti dei canoni devono essere effettuati per singola cava e, separatamente per la quota dovuta alla Regione Siciliana (40%) e per quella dovuta ai Comuni interessati (60%); il pagamento alla Regione deve essere effettuato in unica rata, entro il 31 marzo dell'anno successivo di riferimento, sul capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana 1815, Capo 16, così denominato " *Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di materiale estratto*" Rubrica 3 - Dipartimento Regionale Energia, Titolo 1, Aggregato economico 4 Capo 16 e dovrà avvenire:

a) versamento diretto presso gli Uffici provinciali della Cassa Regionale (UNICREDIT S.p.A.) - Cassiere della Regione Siciliana, sul Capitolo di entrata 1815, " *Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di materiale estratto*" - Capo 16 ;

b) versamento in conto corrente bancario intestato a "Regione Siciliana, via Notarbartolo, 17 - BANCA UNICREDIT SPA Via Campolo, 65 - 90145 Palermo", sul Capitolo di entrata 1815, " *Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di materiale estratto*" - Capo 16 . Dovrà essere indicato il nome e il cognome o la ragione sociale del soggetto versante (impresa esercente l'attività estrattiva).

Nella causale di versamento dovranno essere indicati: i dati identificativi del versante, la motivazione del versamento, il canone, l'anno di riferimento, la località della cava e gli estremi dell'autorizzazione nonché l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio della Regione siciliana, capo 16 Dipartimento Regionale Energia capitolo 1815 così denominato " *Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di materiale estratto*".

Nel caso in cui l'attività estrattiva interessi il territorio di più comuni, gli importi dovuti alle singole Amministrazioni comunali sono quantificati in relazione alle volumetrie coltivate nell'anno, nel territorio del comune di competenza.

Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta l'applicazione di interessi legali.

Il mancato o non corretto pagamento dei canoni di produzione entro l'anno successivo a quello di riferimento, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e s.m.i.;

ART.6) I versamenti ai Comuni saranno effettuati con modalità analoghe a quelle previste per la Regione siciliana.

I canoni destinati ai comuni sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e

riqualificazione ambientale, nonché al recupero dei beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali.

ART.7) I Servizi - Distretti minerari e i Comuni territorialmente competenti effettuano i controlli sul pagamento dei canoni.

ART.8) Gli esercenti di cava sono tenuti a comunicare ai Comuni interessati, ai Servizi - Distretti Minerari competenti, nonché al Servizio X -Attività tecniche e risorse minerarie- del Dipartimento regionale dell'Energia, che provvederà alla raccolta dei dati ed alla istituzione di apposito archivio, la modalità di quantificazione del canone, copia della ricevuta di pagamento e l'autocertificazione prodotta ai sensi del DPR 445/2000 e smi;

ART.9) Dall'1 gennaio 2015, l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità provvederà all'aggiornamento biennale dei canoni sulla base dell'indice ISTAT.

ART.10) In sede di prima applicazione del presente decreto i pagamenti dei canoni di produzione commisurati alla quantità di materiale estratto per l'anno 2013 dovranno essere effettuati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento sulla G.U.R.S.

Palermo, li 11 APR. 2014



L'ASSESSORE
(Nicolo Marino)